



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 6 giugno 2023

Innalzamento soglia di esenzione dei *fringe benefits* per i lavoratori con figli a carico

Facciamo seguito alla nostra circolare del 12 maggio 2023 in merito al Decreto Legge n. 48 del 2023 (c.d. "Decreto Lavoro", attualmente in fase di conversione al Senato), con la quale abbiamo trattato dell'aumento della soglia di esenzione dei *fringe benefits* a 3.000,00 euro per i soli lavoratori con figli a carico.

A tale riguardo, rilevate alcune criticità nell'attuazione della norma, anche sotto l'aspetto meramente operativo, con la presente cerchiamo di fornire le nostre precisazioni in ordine a cosa si intenda per figli a carico e alla corretta applicazione e gestione a cedolino.

Sul punto, l'art. 40 del Decreto sopra citato prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2023, non concorrono a formare il reddito - entro il limite complessivo di 3.000,00 euro - il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio, i figli adottivi o affidati); per questi ultimi, il reddito complessivo, nell'anno d'imposta di riferimento, non deve superare la soglia di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, elevabile a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni (art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, c.d. TUIR).

In considerazione delle disposizioni di cui sopra, ad oggi, resta ancora da chiarire se sia possibile distribuire tra i genitori il beneficio in titolo qualora i figli siano a carico di entrambi e, nel caso, con quale proporzione, e come ci si debba comportare in caso di separazione, divorzio e di affidamento congiunto dei figli.

In attesa di auspicabili chiarimenti da parte del legislatore o dell'Amministrazione finanziaria, tenuto conto, altresì, che in sede di conversione in legge la norma potrebbe subire delle modifiche, a nostro avviso le soluzioni percorribili potrebbero essere le seguenti:

- A. per il momento, applicare a tutti i lavoratori, inclusi quelli con figli a carico, la soglia ordinaria del *fringe benefit* prevista dall'art. 51, comma 3, del TUIR (258,53 euro) ed effettuare gli eventuali conguagli in un secondo momento;
- B. applicare da subito la soglia del *fringe benefit* di 3.000,00 euro ai lavoratori che ne facciano richiesta, riservandosi, anche in questo caso, in attesa delle auspiccate precisazioni, di effettuare successivamente gli eventuali conguagli.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



A riguardo, consigliamo, per il momento, di adottare l'opzione A, avendo premura di effettuare gli opportuni conguagli non appena possibile.

Inoltre, al fine di poter godere di tale beneficio i lavoratori interessati dovranno presentare al proprio datore di lavoro una richiesta scritta nella quale dovranno dichiarare la volontà di avervi diritto, unitamente al codice fiscale dei figli fiscalmente a carico; pertanto, sarà nostra cura fornirVi un modello non appena saranno risolti tali dubbi interpretativi.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)